

DECRETO LEGGE “AGOSTO”: LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI
Proroghe dei versamenti e nuove rateizzazioni, contributi a fondo perduto settoriali, agevolazioni: una sintesi delle misure fiscali contenute nel Decreto Legge 104, in vigore dal 15 agosto 2020

Numerose le novità contenute nel Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, di cui si analizzano le **misure di carattere fiscale**.

Le disposizioni sono **entrate in vigore il 15 agosto 2020**, giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale.

1. PROROGHE E RATEIZZAZIONI

Viene concesso un più ampio lasso temporale per l'esecuzione dei versamenti, sia relativamente ai tributi sospesi per effetto del COVID-19 e già scaduti nel periodo da marzo a maggio 2020 (dovuti entro il 16 settembre 2020), sia relativamente *al secondo od unico acconto delle imposte dirette ed IRAP in presenza di determinate condizioni* (dovuti entro il 30 novembre 2020).

1.1 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

In alternativa a quanto già previsto dal “Decreto Rilancio”, è concessa la possibilità di limitare il **versamento in scadenza il 16 settembre alla metà di quanto dovuto per tributi e contributi previdenziali ed assistenziali già sospesi**, con **rinvio del pagamento del residuo 50% al 16 gennaio 2021**, anche fruendo di una più ampia rateizzazione in 24 rate mensili.

La sospensione ha riguardato, in generale, **i tributi (IVA, ritenute dei lavoratori dipendenti e assimilati, comprese le addizionali regionali e comunali), i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi INAIL scadenti nel periodo marzo-maggio 2020**.

Per effetto della disposizione in commento, i contribuenti **possono versare, alla data del 16 settembre 2020, soltanto il 50% dei tributi/contributi sospesi**, in un'unica soluzione o in forma rateizzata (mantenendo la rateizzazione in un massimo di 4 rate, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020).

Il restante 50% dei tributi sospesi può essere versato entro il 16 gennaio 2021 in un'unica soluzione o in forma rateizzata (al massimo 24 rate, con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021). In nessun caso dovranno essere applicati sanzioni ed interessi.

1.2 Proroga secondo o unico acconto per i soggetti ISA

Prorogato al 30 aprile 2021 il termine di *versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle Imposte Dirette ed IRAP*, dovuto per il periodo d'imposta 2020, (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno “solare”).

La possibilità di avvalersi del differimento è **subordinata al verificarsi di entrambi i seguenti requisiti: uno soggettivo e l'altro oggettivo, legato alla diminuzione del fatturato**.

REQUISITO SOGGETTIVO

Sono interessati alla proroga i soggetti che:

- esercitano **attività economiche** per le quali sono stati **approvati** gli Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
- **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice**, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a euro 5.164.569).

Inoltre, **possono beneficiare del maggior termine** anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario, oppure il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorchè esclusi dalla relativa applicazione);
- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (esempio, inizio/cessazione dell'attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, etc.);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i predetti requisiti o dichiarano redditi per trasparenza. Il più ampio termine riguarda, pertanto, anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni tra artisti o professionisti, i soci di società di capitali trasparenti.

REQUISITO OGGETTIVO

La proroga spetta soltanto se i soggetti sopraindicati hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.**

Per la determinazione del calo del fatturato/corrispettivi si deve fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni e di prestazione dei servizi (circolari n. 15/E/2020 e n. 22/E/2020).

1.3 Proroga riscossione coattiva

La disposizione proroga dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti, derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione;
- avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non tributarie.

I relativi versamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020 (cioè, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).

Relativamente ai piani di dilazione in essere, alla data dell'8 marzo 2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, (e non più entro il 31 agosto 2020), la decadenza dai benefici della rateazione si determina, in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.

1.4 Proroga esonero TOSAP e COSAP

Proroga, dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, dell'esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP a favore delle imprese di pubblico esercizio e dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.

Prorogato al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione, in via telematica, delle domande per la concessione di suolo pubblico e la possibilità di posa in opera di strutture amovibili in strade quali: dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, senza chiedere la preventiva autorizzazione.

2. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ED AIUTI ALLE IMPRESE

Al fine di sostenere e rilanciare l'economia vengono introdotte misure per specifici settori, particolarmente colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza COVID-19, quali: ristorazione, imprese che più direttamente risentono del calo delle presenze turistiche e comparto turistico-recezionale.

2.1 Ristorazione: contributo a fondo perduto

La disposizione ha la duplice finalità di sostenere le imprese di ristorazione alla riapertura e alla continuità e di evitare sprechi alimentari dei prodotti del territorio.

Viene istituito, pertanto, **un fondo di 600 milioni di euro**, per il 2020, finalizzato all'erogazione di un **contributo a fondo perduto** a favore delle imprese che effettuano la ristorazione, rivolto all'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari (anche DOP e ICP, inclusi quelli vitivinicoli), valorizzando la materia prima del territorio.

AMBITO SOGGETTIVO

Le imprese che possono richiedere il contributo devono essere **in attività alla data del 15 agosto 2020** (data di entrata in vigore del decreto legge) e sono contraddistinte dai seguenti **codici ATECO**:

- **56.10.11** (ristorazione con somministrazione),
- **56.29.10** (mense)
- **56.29.20** (catering continuativo su base contrattuale).

Le suddette imprese, inoltre:

- **se hanno avviato l'attività anteriormente al 1° gennaio 2019**, devono aver riportato un **calo di fatturato** e dei corrispettivi medi nel **periodo marzo-giugno 2020** rispetto al medesimo periodo del 2019. *Il dato del periodo 2020 deve essere inferiore a tre quarti del dato di periodo 2019;*
- **se hanno avviato l'attività dal 1° gennaio 2019**, non devono necessariamente aver riportato un calo di fatturato.

Qualora l'attività dell'impresa cessi la propria attività, successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza con cui l'agevolazione è stata richiesta ha l'obbligo di conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo e ad esibirli a richiesta degli organi competenti. **Non è prevista la restituzione del contributo** se il medesimo è stato legittimamente percepito in presenza dei requisiti richiesti.

AMBITO OGGETTIVO

Il contributo è finalizzato all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e ICP, valorizzando la materia prima di territorio.

MODALITÀ PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Al fine di ottenere il "**Contributo a Fondo Perduto**", i soggetti interessati devono presentare una **istanza**, secondo le modalità che saranno fissate con apposito Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze), **che dovrà essere emanato entro il 14 settembre 2020**.

Dovranno essere presentati:

- **i documenti fiscali** certificanti gli **acquisti** effettuati, *anche non quietanzati*,
- **autocertificazione**, attestante la sussistenza dei **requisiti** (codice ATECO, decorrenza attività, calo del fatturato se richiesto) e **l'insussistenza delle condizioni ostative** (codice leggi antimafia).

Il pagamento, se effettuato, deve essere eseguito con modalità tracciabile.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, *da emanarsi entro il 14 settembre 2020*, dovrà stabilire l'ammontare del "**Contributo a Fondo Perduto**", assicurando il rispetto del limite di spesa di 600 milioni di euro.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è **erogato** con un **anticipo del 90%** al momento dell'accettazione della domanda; il **saldo** del contributo è **corrisposto** a seguito della *presentazione della quietanza di pagamento*.

IRRILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del beneficio viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di "*aiuti de minimis*".

Il contributo **non concorre alla formazione della base imponibile IIDD e IRAP**, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese.

CUMULABILITÀ

Il contributo è alternativo a quello previsto per attività economiche e commerciali nei centri storici. In assenza di specifiche indicazioni, si ritiene che il contributo in oggetto non sia incompatibile con il “**Contributo a Fondo Perduto**” (art. 25 “Decreto Rilancio” n. 34/2020).

SANZIONI

L'indebita percezione del contributo comporta, oltre alla restituzione dello stesso, l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante**.

Sia il pagamento della sanzione, che il **recupero del contributo**, avvengono tramite modello F24, senza possibilità di compensazione, **entro sessanta giorni** dalla data di notifica dell'atto emesso dall'Istituto. In caso di mancato pagamento nei termini, la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo.

Rimangono ferme le eventuali sanzioni penali, qualora la fattispecie costituisca reato.

2.2 Contributo a Fondo Perduto Centri Storici

La disposizione introduce un sostegno finanziario alle imprese di vendita di beni e servizi al pubblico nei **centri storici**, a seguito della massiccia perdita di presenze turistiche straniere, quale conseguenza delle misure restrittive imposte ai fini del contenimento del contagio da COVID-19.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono beneficiare del “**Contributo a Fondo Perduto**” i **soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico** svolte nelle zone A, o equipollenti, dei **Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana**, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:

- **per i Comuni capoluogo di Provincia**, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- **per i Comuni capoluogo di Città metropolitana**, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Il **criterio** per rientrare nei Comuni agevolati è **legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti** nei suddetti Comuni, che dovrà essere verificato “*in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Amministrazioni Pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici*”.

Per i soggetti che svolgono l'attività di autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è invece riferito all'intero territorio dei suddetti Comuni.

Ulteriore condizione richiesta è il **calo del fatturato**. Il contributo spetta a **condizione** che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020**, dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni (o nell'intero comune per il trasporto pubblico non di linea), **sia inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi **realizzati nel corrispondente mese del 2019**.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'**ammontare del “Contributo a Fondo Perduto”** è **determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi** riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti “solar” la norma fa riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge).

In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

- **15%** per i soggetti con *ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro*;
- **10%** per i soggetti con *ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro*;
- **5%** per i soggetti con *ricavi o compensi superiori a un milione di euro*.

L'ammontare del **“Contributo a Fondo Perduto”** è comunque riconosciuto, *ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche ed a 2.000 euro per i soggetti diversi.*

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.

Viene previsto un **limite massimo all'agevolazione**: l'ammontare del **“Contributo a Fondo Perduto”** non può essere infatti **superiore a 150.000 euro**.

MODALITÀ PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE

La richiesta del **“Contributo a Fondo Perduto”** avviene tramite la presentazione di una *istanza* all'Agenzia delle Entrate, *esclusivamente in via telematica*, le cui modalità di presentazione saranno definite con apposito provvedimento.

L'erogazione del contributo avviene mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

IRRILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO

Il contributo non concorre alla formazione base imponibile IIDD e IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese.

SANZIONI

Per effetto del richiamo operato dal comma 5 all'articolo 25, commi 12-14, D.L. 34/2020, trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori.

CUMULABILITÀ

Il contributo **non è cumulabile** con il contributo previsto dall'art. 58 del Decreto Legge (ristorazione) in esame per le imprese della ristorazione.

In assenza di specifiche indicazioni, *si ritiene che il contributo in oggetto non sia incompatibile* con il **“Contributo a Fondo Perduto”** di cui all'articolo 25 del decreto *“Rilancio”* (D.L. n. 34/2020).

2.3 Aiuti alle piccole imprese in difficoltà

Sono estesi, *alle piccole imprese e microimprese che risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019*, i regimi di aiuto di Stato già previsti dal Decreto Legge *“Rilancio”* (DL 34/2020) purché, tali imprese, non siano soggette a: procedure concorsuali per insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che l'impresa non abbia restituito il prestito) o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione.

2.4 Automotive e colonnine di ricarica per le attività di impresa

Viene modificata la disposizione, introdotta dal Decreto *“Rilancio”*, *che ha riconosciuto un contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti*, introducendo una rimodulazione del contributo ed una semplificazione della procedura.

Il Decreto *“Rilancio”* ha introdotto un **contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche** che acquistano in Italia, anche in leasing, un **veicolo nuovo di fabbrica, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020**.

Il contributo, *differenziato in presenza o meno di rottamazione*, è parametrato al grado di emissione di CO₂.

Per effetto della nuova disposizione:

- *l'entità del contributo è rimodulata* suddividendo la fascia di emissione 61-110 g/Km CO₂ in due sottofasce 61-90 e 91-110;
- *viene semplificata la procedura* che, nella formulazione originaria, prevedeva un'opzione in capo al beneficiario che, contestualmente all'acquisto del veicolo, avesse anche rottamato un veicolo di categoria M1. Nella modifica viene eliminata la possibilità di ottenere il contributo aggiuntivo, **lasciando in capo al beneficiario** soltanto il riconoscimento del **credito d'imposta di 750 euro**, da utilizzare entro 3 anni, per

l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Inoltre viene istituito un fondo finalizzato **all'erogazione di contributi per l'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, nonché da soggetti IRES.**

Un decreto del MISE (*Ministero dello Sviluppo Economico*), da emanarsi entro 60 giorni, stabilirà le modalità di fruizione del contributo che, comunque, **non è cumulabile con altre agevolazioni per la medesima spesa.**

2.5 Bonus “affitti”: ampliamento soggettivo e temporale

La disposizione estende **alle strutture termali** il riconoscimento del bonus “affitti” previsto nella misura del 60% dal Decreto “*Rilancio*”, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi del periodo d'imposta precedente (quindi, superiore o inferiore a 5 milioni di euro).

È inoltre **prorogato di un ulteriore mese, per tutte le imprese**, il suddetto “credito d'imposta”. Di conseguenza, il “bonus” spetta in relazione all'importo versato nel periodo d'imposta 2020:

- con riferimento ai *mesi di marzo, aprile, maggio e giugno* per la generalità delle imprese e professionisti,
- con riferimento ai *mesi di aprile, maggio, giugno e luglio* per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.

Le disposizioni del presente articolo sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea.

2.6 IMU e strutture turistiche

La disposizione introduce **l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU 2020** per alcune categorie di immobili quali:

- stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali,
- immobili degli stabilimenti termali,
- immobili di categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, bed and breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate,
- immobili di categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell'ambito di fiere e manifestazioni,
- immobili di categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatrali, sale per concerti e spettacoli, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori. Per tali immobili, **l'esenzione è estesa anche al 2021 e 2022. L'efficacia dell'esenzione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.**
- Discoteche, sale da ballo, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2.7 Riqualificazione delle strutture turistiche

Viene riproposta, con alcune modifiche, la misura finalizzata all'ammodernamento e riqualificazione delle strutture turistiche e termali già operanti sul territorio nazionale.

AMBITO SOGGETTIVO

L'ambito soggettivo è più ampio rispetto alla previgente agevolazione e ricomprende non solo le strutture ricettive turistico-alberghiere, ma anche:

- le strutture che svolgono attività agrituristica,
- le strutture termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali,
- le strutture recettive all'aria aperta.

AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un **“credito d'imposta” del 65%** per le seguenti spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (quindi, 2020 e 2021 per i soggetti “solar”):

- spese relative a **interventi di ristrutturazione edilizia** (art. 3, comma 1, lettere b, c e d, del T.U edilizia - DPR n. 380/2001 -);
- interventi di **eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica**.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il **“credito d'imposta”** è utilizzabile esclusivamente in **compensazione orizzontale e senza la ripartizione in tre quote annuali** in pratica dovrà essere utilizzato interamente nell'anno.

IRRILEVANZA FISCALE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito in argomento è **non rilevante dal punto di vista fiscale**.

2.8 Investimenti pubblicitari

A favore di imprese, lavoratori autonomi ed Enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di società/associazioni sportive con determinati requisiti, è riconosciuto un **“credito d'imposta” del 50%** sugli **investimenti** effettuati nel periodo **1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020**, con importo **minimo di 10.000 euro**.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfetario previsto dalla legge n. 398/91. La spesa deve essere effettuata con versamento bancario o postale, o con altri sistemi tracciabili.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale.

3. AUTOTRASPORTO: DEDUZIONI FORFETARIE

Incrementata la dotazione finanziaria finalizzata ad aumentare per il 2020 la **“deduzione forfetaria di spese non documentate”**.

Per effetto di tale disposizione, le misure agevolative relative alle **“deduzioni forfetarie per spese non documentate” a favore degli autotrasportatori nel 2020** sono fissate in misura pari a quelle stabilite per l'anno precedente, così **come chiarito con il comunicato stampa del Dipartimento Finanze del 18 agosto 2020**, ossia:

- **48 euro**, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **oltre il Comune in cui ha sede l'impresa** (autotrasporto merci per conto di terzi).
- **16,8 euro** per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore **all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa** (35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

4. RIVALUTAZIONE BENI

La disposizione prevede la **possibilità di rivalutare, a soli fini contabili, i beni materiali ed immateriali (salvo quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa)**, nonché **le partecipazioni** in società controllate e collegate, **risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**.

La facoltà è concessa nei confronti dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio:

- **società di capitali**, residenti nel territorio dello stato;
- **enti pubblici e privati diversi dalle società**, residenti nel territorio dello stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, compresi i trust.

La rivalutazione può essere effettuata, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, **anche dalle imprese individuali, dalle società di persone commerciali, dagli enti non commerciali** residenti e dai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

La rivalutazione è eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, anno 2020 per i soggetti "solar").

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, *senza che necessariamente riguardi tutti i beni ricadenti nella medesima categoria omogenea.*

Il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, **con l'applicazione** in capo alla società di **"un'imposta sostitutiva"** delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, **nella misura del 10%.**

Facoltà di riconoscere il maggior valore anche ai fini fiscali, *previa il versamento di "un'imposta sostitutiva" delle imposte dirette ed IRAP* nella **misura del 3%**. Il riconoscimento del maggior valore, ai fini fiscali, opera dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (cioè, anno 2021).

Entrambe le "imposte sostitutive" (10% e 3%) sono versate in un massimo di **tre rate di pari importo**, di cui **la prima** con scadenza **entro il termine previsto per il versamento a saldo delle II.DD.** relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e **le altre** con scadenza **entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle II.DD. relative ai periodi d'imposta successivi.**

5. RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE

La disposizione raddoppia per l'anno 2020 la soglia dell'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito. Il limite, pertanto, è portato **da 258,23 euro a 516,46 euro.**

6. SEMPLIFICAZIONI

6.1 Assemblee condominiali e detrazione 110%

Al fine di semplificare i **procedimenti delle assemblee di condominio** *volti all'adozione delle delibere finalizzate all'approvazione degli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%*, è previsto che le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

6.2 Cashback

Per incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento da parte dei **consumatori finali**, la disposizione riconosce un **rimborso in denaro a favore dell'acquirente.** Prevista l'emanazione di decreti attuativi da parte del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).